Legge regionale 11 maggio 2006 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2006

Disposizioni urgenti per attività di smaltimento connesse con il recupero di salamoie generate nel distretto alimentare di San Daniele.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 13/2002)

1.Al comma 26 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

<<c bis)gli scarichi di attività industriali di produzione di generi alimentari che utilizzano come conservante esclusivamente cloruro di sodio, aventi portata inferiore a 50 mc/d e non contaminati da sostanze pericolose o da prodotti chimici impiegati come agenti disinfettanti, sanificanti, coloranti, edulcoranti, sgrassanti o detergenti.>>.

2.Dopo il comma 26 dell'articolo 18 della legge regionale 13/2002 è inserito il seguente:

<<26 bis.Gli scarichi di cui al comma 26, lettera c bis), non recapitanti in fognatura, rientrano nella disciplina prevista dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 152/1999.>>.